

Area Tecnica

Determinazione numero 1892 del 02/11/2022

OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI VIALE MONTE KOSICA 136 MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 2° STRALCIO CORPO LABORATORI CIG 8781194686 CUP G99F18000490001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FONDAZIONI OPERE IN C.A., DEMOLIZIONI E OPERE ESTERNE CAT. OG1 IMPRESA EDILSERVIZI SRLS. .

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione Dirigenziale n. 835 del 11/06/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 1.540.312,16 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 e come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L.n. 108/2021 , e con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/07/2021 al R.T.I. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (CO. PRO.L.A) (mandataria) con sede in Senigallia (AN) via F.lli Bandiera 28 C.F. e P. IVA 0251399042 in associazione con CIEFFE di Camillò Francesco & C. SAS (mandante) con sede in Anoia (RC) via Provinciale C.F./P.IVA 01196850802 per un importo contrattuale netto di € 1.268.700,75 di cui € 1.201.335,50 per lavori e € 67.365,25 per oneri di sicurezza.

Il Consorzio aveva inizialmente designato quale consorziata esecutrice ESPERIA HOSTELS SRLS poi sostituita da VENEZIA COSTRUZIONI con sede in Bari via M. Amoruso 5 C.F./P.IVA 00465880771 come da determinazione n.308 del 02/03/2022 e, successivamente , come da comunicazione prot. 30102 del 21/08/2022 da B21 FACILITY MANAGEMENT SOC. COOP. con sede in Bari via Santa Caterina 5/A C.F./P.IVA 00465880771.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 22/12/2021 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è stato stipulato in data 16/05/2022 rep n. 29071 di pari data.

In data 24/10/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 36657 di pari data, a termini della quale l' impresa appaltatrice **Consorzio Produzione Lavoro Artigiano** (CO.PRO.L.A) mandataria del raggruppamento ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fondazioni opere in c.a., demolizioni e opere esterne rientranti nella categoria prevalente OG1 all' impresa **EDIL SERVIZI SRLS** con sede in Modena viale P. Giardini 476/N Cod. Fisc. e P.IVA 04006460366 per un importo di € 149.900,00 I.V.A. esclusa, di cui € 5.246,00 per oneri relativi alla sicurezza .

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione in data 25/10/2022.

In data 27/10/2022 prot. n. 37194 e 37212 pervenivano le integrazioni richieste.

Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena , che l'impresa subappaltatrice ha richiesto l'iscrizione nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale"

per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma n. 91/2012 in data 03/06/2022.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell' offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che, altrimenti, al trascorrere del trentesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è stata sottoscritta dalla ditta appaltatrice e da quella subappaltatrice, ed è prevista all'art. 7 del contratto tra appaltatore e subappaltatore in quanto trattasi di micro piccola impresa risultante dalla visura camerale n. T 493199312del 27/10/2022 e come previsto dal comunicato del presidente ANAC 25/11/2020;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).
- f) che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- g) che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dai D.D.L.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e n. 77/21 convertito in L.n. 108/2021 e dalla lettera invito il subappalto nella categoria prevalente non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 634.350,38; pertanto con il presente subappalto di € 149.900,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 484.450,38.

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n. T 493199312 del 27/10/2022 e che i controlli generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso ai sensi del vigente Disciplinare dell'ente sui controlli e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (CO.PRO.L.A) mandataria del raggruppamento con sede in Senigallia (AN) via F.lli Bandiera 28 C.F. e P. IVA 0251399042 a subappaltare all'impresa EDIL SERVIZI SRLS con sede in Modena viale P. Giardini 476/N Cod. Fisc. e P.IVA 04006460366 i lavori di fondazioni opere in c.a., demolizioni e opere esterne rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 149.900,00 I.V.A. esclusa di cui € 5.246,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_35016237 del 12/10/2022 valido fino al 09/02/2023;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura come previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16;
- 4) di subordinare efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 5) di dare atto che, come specificato in premessa, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 6) di dare atto che la ditta subappaltatrice EDIL SERVIZI SRLS ha richiesto l'iscrizione nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" presso la Prefettura di Modena per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma n. 91/2012 in data 03/06/2022.
- 7) di dare atto che il codice CIG è 8781194686 e il codice C.U.P. è G99F18000490001;
- 8) di dare atto che- detratto il presente subappalto residuano € 484.450,38 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CO.PRO.L.A. alla Ditta subappaltatrice EIL SERVIZI, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F 855 rif arch.419

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)